

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2019-789 QPC del 14 giugno 2019, *Mme. Hanen S.*, sulla comunicazione di dati agli organismi di sicurezza sociale**

17/06/2019

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dal *Conseil d'État*, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l'art. L. 114-19 del Codice della sicurezza sociale, come modificato dalla legge n. 2015-1702 del 21 dicembre 2015 di finanziamento della sicurezza sociale per il 2016, e gli artt. L. 114-20 e L. 114-21 del medesimo Codice, come modificati dalla legge n. 2007-1786 del 19 dicembre 2007 di finanziamento della sicurezza sociale per il 2008¹.

Tali disposizioni conferiscono ad alcuni agenti della sicurezza sociale il c.d. "diritto di comunicazione", ovvero la possibilità di richiedere agli istituti bancari alcune informazioni – quali, ad esempio, estratti conto e/o altri documenti bancari – riguardanti il beneficiario di una prestazione sociale, il suo avente diritto o un qualsiasi contribuente, senza che possa essere opposto il segreto bancario. Si riconosceva anche il diritto a richiedere i dati di connessione dei medesimi soggetti detenuti dagli operatori di comunicazioni elettroniche, dai fornitori di accesso ad un servizio di comunicazione al pubblico *on line* o dagli *hosters* di contenuti di tale servizio.

Il ricorrente nel giudizio *a quo* sosteneva che tali disposizioni violassero il diritto al rispetto della vita privata, in ragione dell'insufficienza delle garanzie previste. Si denunciava anche il fatto che il soggetto sottoposto ai suddetti controlli dovesse essere informato dell'esercizio del diritto di comunicazione nei suoi confronti solo nel caso in cui tali informazioni fossero state utilizzate per giustificare una decisione di ritiro di una prestazione sociale o di ripetizione di somme indebitamente versate. Per i medesimi motivi, si adduceva, infine, una violazione, da parte del legislatore, della propria competenza, tale da violare il diritto al rispetto della vita privata.

Il *Conseil constitutionnel* ha considerato che, adottando le disposizioni contestate, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di valore costituzionale di lotta alla frode fiscale in materia di protezione sociale; una parte di tali disposizioni è stata, nondimeno, dichiarata incostituzionale.

Nello specifico, il *Conseil* ha sottolineato che, in virtù dell'art. L. 114-19 del Codice della sicurezza sociale, le disposizioni contestate perseguono l'obiettivo di agevolare il controllo della sincerità e dell'esattezza delle dichiarazioni fatte dagli utenti e dell'autenticità dei documenti prodotti al fine dell'attribuzione e del pagamento di prestazioni di sicurezza sociale; obiettivi parimenti perseguiti sono l'agevolazione dell'esercizio delle missioni di controllo dei contribuenti al regime obbligatorio di sicurezza sociale e di contrasto al lavoro dissimulato, nonché il recupero di prestazioni indebitamente versate. Il *Conseil* ha altresì ricordato che gli agenti degli organismi di

¹ Successivamente, tali disposizioni sono state parzialmente modificate con la legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 sulla trasparenza, sulla lotta alla corruzione e sulla modernizzazione della vita economica. La modifica non era però applicabile, *ratione temporis*, nel giudizio *a quo*.

sicurezza sociale ai quali è stato riconosciuto tale diritto di comunicazione sono sottoposti al rispetto del segreto professionale e che tale diritto non può essere esercitato mediante esecuzione forzata. Si è poi rilevato che, autorizzando la comunicazione di dati bancari al fine di poter conoscere i redditi, le spese e la situazione familiare di determinati soggetti, le disposizioni contestate hanno una piena giustificazione dovuta alla necessità di valutare la situazione del richiedente o del beneficiario di prestazioni sociali. Se, quindi, tali dati possono rivelare informazioni relative alle circostanze nelle quali il soggetto avesse speso o percepito il proprio reddito, a parere del *Conseil constitutionnel*, la violazione al diritto al rispetto della vita privata non è comunque sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dalla legge. Il legislatore ha, quindi, conciliato in maniera equilibrata il diritto al rispetto della vita privata con l'obiettivo di valore costituzionale di lotta alla frode in materia di protezione sociale.

Tuttavia, con riguardo ai dati di connessione, il *Conseil constitutionnel* ha stabilito che, considerata la loro natura ed i trattamenti cui possono essere oggetto, nonché la quantità e la precisione delle informazioni fornite da tali strumenti, la previsione relativa alla loro comunicazione violasse il diritto al rispetto della vita privata dei soggetti controllati e non fosse in connessione diretta con la necessità di valutare la situazione delle persone coinvolte. Di conseguenza, sul punto, il legislatore non aveva conciliato in maniera equilibrata il diritto al rispetto della vita privata con la lotta alla frode in materia di protezione sociale.

Sulla scorta di queste considerazioni, il *Conseil constitutionnel* ha, quindi, dichiarato l'art. L. 114-20 del Codice della sicurezza sociale contrario alla Costituzione.

Per quanto riguarda l'art. L. 114-21 del medesimo Codice, che disciplina le condizioni nelle quali il soggetto i cui dati sono stati trasmessi viene informato di tale procedura (limitando tale obbligo alle situazioni nelle quali è stato deciso di eliminare il beneficio di una prestazione o di ripetere determinate somme), il *Conseil constitutionnel* ha sottolineato che, nella misura in cui consentono alla persona controllata di avere conoscenza dei documenti comunicati al fine di poter contestare le decisioni che sono state adottate contro di lui, tali disposizioni non violano il diritto al rispetto della vita privata. L'art. L. 114-21 è, stato, quindi, dichiarato conforme alla Costituzione.

Infine, considerando che l'impugnazione dei provvedimenti già adottati in applicazione delle disposizioni dichiarate non conformi alla Costituzione violerebbe l'obiettivo di valore costituzionale di lotta alla frode fiscale in materia di protezione sociale e che tale situazione avrebbe conseguenze manifestamente eccessive, il *Conseil* ha stabilito che tali provvedimenti non possano essere contestati sulla base dell'incostituzionalità pronunciata².

Céline Torrisi

² La decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019789QPC.htm>.